



**COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO**

Piazza Venanzio Gabriotti 1  
06012 Città di Castello (Perugia)  
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216  
Internet: [www.cdcnet.net](http://www.cdcnet.net)  
Pec: [comune.cittadicastello@postacert.umbria.it](mailto:comune.cittadicastello@postacert.umbria.it)

## ***Ordinanza Sindacale Numero 321 del 20/12/2019***

**Oggetto : MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA - EDIZIONE 2019. DIVIETO  
DI VENDITA BEVANDE DA ASPORTO IN BOTTIGLIE DI VETRO.**

---

**Proponente : UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO**

---

**Settore: SETTORE UFFICIO GABINETTO SINDACO**

---

**Redattore: Pierangeli Gaspare**

---

**Responsabile del Procedimento : Pierangeli Gaspare**

---

**Dirigente: Dott.ssa Vaccari Marina**

---



## ***Ordinanza Sindacale Numero 321 del 20/12/2019***

**OGGETTO:** MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA - EDIZIONE 2019. DIVIETO DI VENDITA BEVANDE DA ASPORTO IN BOTTIGLIE DI VETRO.

### **IL SINDACO**

Premesso che il 31 dicembre, in Piazza Matteotti e zone circostanti, si svolgerà la tradizionale festa di fine anno con animazione musicale e che detta manifestazione richiama da sempre un notevole afflusso di pubblico;

Vista la relazione relativa alla gestione della sicurezza del **18/12/2019** della manifestazione denominata Capodanno in Piazza – edizione 2019;

Ritenuto opportuno, quale misura preventiva, al fine di evitare che si verifichino inconvenienti legati all'uso improprio di bottiglie di vetro, con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone e per l'ordine pubblico, vietarne o, comunque, limitarne la commercializzazione in occasione di tale evento;

Preso atto che, così come stabilito dal Ministero dell'Interno con decreto 5 agosto 2008 (pubblicato G.U. 186 del 9 agosto 2008) all'art. 1 sono state definite le nozioni giuridiche di incolumità pubblica e sicurezza urbana: "per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile la coesione sociale";

Visto il D.L. n.14 del 20/02/2017 convertito in legge n.48 del 18/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Vista la L.241/90 ai sensi della quale per i provvedimenti a carattere generale non è dovuta la comunicazione dell'avvio del procedimento e che, comunque, l'avvio è da considerarsi non necessario anche in ragione dell'urgenza a provvedere;

Visto l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 che stabilisce le modalità di determinazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000, ed in particolare l'art. 50 comma 7 Bis; Visto il Testo Unico di Pubblica Sicurezza;

### **ORDINA**

1. Gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio in sede fissa e/o ambulante su aree pubbliche, nonché le attività artigianali che vendono o somministrano prodotti confezionati in bottiglie di vetro, situati nel Centro Storico, dalle ore 22,00 del 31/12/2019 alle ore 06,00 del 01/01/2020, non distribuiscano, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro;
2. È fatto divieto, inoltre, di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro;
3. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e ss.mm. ii. da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00), è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge 689/1981;
4. La presente ordinanza è resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune;



5. Gli organi e le forze di polizia sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento;
6. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Perugia, al Comando di Polizia Municipale, alla Compagnia Carabinieri Città di Castello, al Commissariato Polizia di Stato Città di Castello, alla Guardia di Finanza Città di Castello;
7. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

Città di Castello, 20/12/2019

Il Sindaco  
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA  
*firmato digitalmente*